

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOCCO, SERVADEI, DI VAGNO, FRASCA, MOLÈ, GARZIA*Presentata il 15 dicembre 1978*

Riconoscimento al personale insegnante di ruolo della scuola materna statale del servizio prestato presso l'ESMAS - Ente per le scuole materne in Sardegna

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in virtù degli articoli 17, comma primo, e 18, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 444, gli insegnanti della scuola materna statale sono stati equiparati al personale insegnante della scuola elementare.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, poi, si è finalmente adottata un'unica disciplina dello stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

In precedenza, con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, n. 370, tra l'altro si era stabilito che al personale insegnante di ruolo della scuola elementare (e quindi, in virtù dell'equiparazione di cui s'è detto, al personale insegnante della scuola materna statale) sono riconosciuti, all'atto del superamento del periodo di prova, i servizi

prestati « nelle scuole materne statali o comunali » con la qualifica non inferiore a buono o corrispondente.

L'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, n. 370, stabiliva che tale servizio è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino a un massimo di quattro anni; mentre il periodo eccedente è riconosciuto ai fini giuridici ed economici per un terzo, e per i restanti due terzi ai soli fini economici.

Tale disposizione è stata parzialmente modificata con l'articolo 81 del già citato 31 maggio 1974, n. 417, che stabilisce che « al personale docente di cui al presente decreto » (e quindi anche al personale insegnante della scuola materna statale), il servizio eccedente i quattro anni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, n. 370, viene riconosciuto per due terzi ai fini giu-

ridici ed economici, e per il restante terzo ai soli fini economici.

Come si vede, tale normativa, per quanto riguarda i servizi prestati presso scuole materne, ne concede il riconoscimento solo se trattisi di scuole materne « statali o comunali » (articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, n. 370).

Con ciò si è creata una ingiustificata disparità di trattamento a tutto sfavore di quegli insegnanti di ruolo della scuola materna statale che ad essa sono transitati provenienti dall'ESMAS (Ente per le Scuole Materne in Sardegna).

Infatti, le scuole materne dell'ESMAS non possono definirsi statali né comunali, per cui a tali insegnanti, all'atto della conferma nei ruoli della scuola materna statale, non è stato riconosciuto, neppure in minima parte, il servizio già prestato — spesso per molti anni — nelle scuole del predetto Ente.

E ciò è tanto più ingiusto ove si consideri che:

1) l'ESMAS è stato costituito, con legge 1° giugno 1942, n. 901, come ente con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza e alla tutela del Ministero della pubblica istruzione. La stessa legge affida all'ESMAS rilevantissimi compiti nel campo dell'istruzione, quali la trasformazione in scuole materne degli asili infantili esistenti in Sardegna, il mantenimento e lo sviluppo delle scuole materne della Sardegna, il coordinamento di tutte le iniziative pre-scolastiche della Sardegna, l'organizzazione di corsi per la preparazione degli insegnanti delle scuole materne, la vigilanza sull'azione di tutti gli enti ed associazioni che gestiscono scuole materne in Sardegna con possibilità per questi ultimi di affidare le proprie scuole materne, o addirittura trasferire integralmente la propria attività, all'ESMAS;

2) con la legge regionale sarda 23 marzo 1965, n. 6, è stata affidata esclusivamente all'ESMAS la realizzazione dei piani annuali di nuove costruzioni e di

ampliamento delle scuole materne regionali, e la successiva gestione delle stesse;

3) fino all'istituzione della scuola materna statale, avvenuta con la citata legge 18 marzo 1968, n. 444, l'ESMAS ha rappresentato il centro di coordinamento di tutta l'istruzione pre-elementare in Sardegna, gestendo inoltre direttamente la grandissima parte delle scuole materne dell'isola.

Del tutto ingiustamente, quindi, gli insegnanti di ruolo della scuola materna statale provenienti dall'ESMAS vengono esclusi dai benefici previsti per i loro colleghi provenienti dalle scuole materne comunali, nonostante che i primi, data la particolare importanza e qualificazione dei servizi svolti, possano vantare preparazione ed esperienza certamente pari, se non addirittura superiori, a quelle dei secondi.

La proposta di legge che viene sottoposta alla Vostra attenzione si propone di render giustizia a tale categoria di insegnanti.

L'articolo 1 estende il riconoscimento al servizio prestato presso le scuole materne dell'ESMAS, eliminando così la disparità oggi esistente rispetto ai servizi prestati presso le scuole materne statali o comunali.

L'articolo 2 stabilisce l'applicabilità retroattiva di tale beneficio a tutti gli insegnanti della scuola materna statale ai quali — alla data di entrata in vigore della legge — la carriera sia stata già ristrutturata in applicazione delle norme previgenti.

L'articolo 3 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad emanare un'ordinanza che stabilisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento dei servizi.

Gli articoli 4 e 5 dettano le necessarie norme di copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge.

Confidiamo che vorrete esaminare ed approvare la proposta con l'attenzione e la sollecitudine che l'eliminazione di una palese ingiustizia sempre richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale insegnante della scuola materna statale, all'atto del superamento del periodo di prova, viene ricostruita la carriera riconoscendo come servizio di ruolo, nei limiti di cui ai commi seguenti, i servizi di ruolo e non di ruolo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e all'articolo 81, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne gestiti dall'ente per le scuole materne in Sardegna.

Detti servizi vengono riconosciuti agli effetti giuridici ed economici per intero fino ad un massimo di quattro anni, purché prestati con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuti validi per effetto di apposito provvedimento legislativo.

I servizi eccedenti i quattro anni vengono valutati in aggiunta a quelli di cui al comma precedente agli stessi effetti nella misura di due terzi e ai soli fini economici per il restante terzo.

I diritti economici derivanti dall'ultimo terzo di servizi prestati previsto dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576.

ART. 2.

Al personale insegnante della scuola materna statale, al quale sia stata, alla data di entrata in vigore della presente legge, già ricostruita la carriera secondo le disposizioni del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni,

nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, viene rinnovata ora per allora la ricostruzione della carriera secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 3.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione deve emanare un'ordinanza che stabilisca i termini, non inferiori ai tre mesi, e le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento dei servizi di cui all'articolo 1 della presente legge, con particolare riguardo alle domande di rinnovazione ora per allora delle ricostruzioni di carriere di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1979 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.